



COMUNE DI FOSDINOVO

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 Data : 11-04-2025	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025
-----------------------------------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di aprile alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Fosdinovo.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Dicasale Leonardo	Presente	
Morotti Cristian	Presente	
Lazzini Maurizio	Presente	
Arfanotti Orazio	Presente	
Moriconi Antonio Eugenio	Presente	
Lichene Floriana	Presente	
Bernardini Aurora	Presente in videoconferenza	
Cucchiara Milena	Presente	
Dazzi Guido	Presente	
Fruendi Francesco	Presente	
Galiati Paola	Presente	
Sardella Rosa	Presente	

Giovannini Emilio			Presente
Assegnati n. 13	In carica n. 13	Presenti n. 13	Assenti n. 0

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Leonardo Dicasale, nella sua qualità di Presidente;

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett.a) del TUEL n.267/2000), il Segretario Comunale del Comune Luigi Perrone

- La seduta è Pubblica. nominati scrutatori i Signori:

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
 - l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
 - la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
 - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
 - la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
 - la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
 - la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
 - l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- Considerato che:
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
 - l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- il decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno che ha previsto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all’art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente (2024) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2025, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Massa Carrara sull’importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- a) UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamato inoltre il D.lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l’art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l’art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell’elenco dei rifiuti speciali;
- l’abrogazione della lett. g) del comma 2 dell’art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

☐ l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.19 del 21.06.2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2025 un costo complessivo di €.1.000.273;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 84,18%% a carico delle utenze domestiche;
- 15,82%% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- ☐ prima rata: 31 luglio
- ☐ seconda rata: 30 settembre
- ☐ terza rata: 5 dicembre
- ☐ rata unica: 31 luglio

Visto, inoltre, il vigente Regolamento TARI che demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad ulteriori agevolazioni;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa

Tenuto conto delle agevolazioni già previste dall'art. 28 (commi 7 e 8) del Regolamento Tari il cui onere viene ripartito tra le altre utenze;

Ritenuto opportuno stabilire per l'anno 2025 ai sensi del sopra richiamato comma 660 e con le modalità stabilite dal Regolamento TARI all'art. 28 la seguente agevolazione per le utenze domestiche:

-Riduzione del 20% sull'intero importo dovuto (escluso il tributo provinciale) per chi presenta un ISEE in corso di validità pari o inferiore ad € 15.000,00 e che non siano morosi nei confronti dell'Ente o che regolarizzino la propria situazione nell'arco di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

Ritenuto opportuno stabilire per l'anno 2025 ai sensi del sopra richiamato comma 660 e con le modalità stabilite dal Regolamento TARI all'art. 28 la seguente agevolazione per le utenze non domestiche:

-Riduzione del 50% sull'intero importo dovuto (escluso il tributo provinciale) per le utenze non domestiche situate nelle cd frazioni a monte (Marciaso, Ponzanello, Posterla, Pulica, Tendola) che non usufruiscano di altra agevolazione e che non siano morosi nei confronti dell'Ente o che regolarizzino la propria situazione nell'arco di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione

Richiamato il PEF per l'anno 2025 approvato con delibera n. 19 del 21/06/2024;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2020 e aggiornato con deliberazione n.18 del 11/05/2023;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267,

Con voti favorevoli n.13 (tredici), contrari n.0 (zero) e astenuti n.0 (zero), espressi per alzata di mano da n.13 (tredici) consiglieri presenti e da n. 13 (tredici) consiglieri votanti,

D E L I B E R A

1)**Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **di prendere atto** del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 21.06.2024

3)**di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato (all.1) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare

4)**di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

5)**di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- ☐ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Massa Carrara, nella misura del 5%;
- ☐ le componenti perequative UR1, a e UR2, a, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

6)**di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- ☐ prima rata: 31 luglio
- ☐ seconda rata: 30 settembre
- ☐ terza rata: 5 dicembre
- ☐ rata unica: 31 luglio

7)**di stabilire** per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013 e con le modalità stabilite dal Regolamento TARI all'art. 28 la seguente agevolazione per le utenze domestiche:

- Riduzione del 20% sull'intero importo dovuto (escluso il tributo provinciale) per chi presenta un ISEE in corso di validità inferiore ad € 15.000,00 che non siano morosi nei confronti dell'Ente o che regolarizzino la propria situazione nell'arco di tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione

8) **di stabilire** per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013 e con le modalità stabilite dal Regolamento TARI all'art. 28 la seguente agevolazione per le utenze non domestiche:

- Riduzione del 50% sull'intero importo dovuto (escluso il tributo provinciale) per le utenze non domestiche situate nelle cd frazioni a monte (Marciaso, Ponzanello, Posterla, Pulica, Tendola) che non usufruiscano di altra agevolazione e che non siano morosi nei confronti dell'Ente o che regolarizzino la propria situazione nell'arco di tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione

9) **di dichiarare** la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, avente il medesimo risultato della precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dall'art. 134, 4 comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Leonardo Dicasale

Il Segretario Comunale
Luigi Perrone

-Della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma , del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
Luigi Perrone
Timbro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma del TUEL n.267/2000);
- è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
.....